

Nuove FAQ gennaio-febbraio 2021 (da n. 34 a n. 60)

34.D. Per il **calcolo dei tre ettari**, nel caso di foresta lineare (viale alberato), andrà calcolata l'area della chioma, l'area dell'aiuola, l'area delimitata dall'allineamento di edifici/recinzioni o altro?

34.R. Si prevede la realizzazione di foreste urbane e periurbane, non di viali alberati. Vedi risposta 9 delle precedenti FAQ già pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente.

35.D. Sono ammissibili le spese per le opere edili di **realizzazione delle aiuole** per la messa a dimora delle alberature?

35.R. Sì, ma soltanto se tali opere sono pertinenti con le finalità del DM MATTM n. 216 del 09.10.2020 e quindi a supporto funzionale dell'impianto arboreo da realizzare.

36.D. Sono ammissibili le spese di estirpazione delle alberature non più idonee perché secche, inclinate o con radici affioranti che danneggiano la sede stradale, propedeutiche alla messa a dimora di nuova alberatura?

36.R. Sì, solo se parte integrante del progetto sottoposto a valutazione.

37.D. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, considerato che la rimozione delle radici affioranti lascerà la **sede stradale (marciapiedi compresi)** gravemente danneggiata, sono ammissibili **le spese di ripristino**? E se sì, in che misura rispetto alle spese di fornitura e messa a dimora?

37.R. No. In nessun caso sono ammesse opere di ripristino stradale in quanto esulano dalle finalità del DM MATTM n. 216 del 09.10.2020.

38.D. Sono ammissibili i **progetti**, funzionalmente integrati in un progetto unitario, che prevedono la messa a dimora di alberatura nei **giardini delle ville storiche** di proprietà del comune o in concessione al comune?

38.R. No, in quanto il DM prevede la messa a dimora di postime di alberi autoctoni per realizzare foreste urbane e periurbane (art.1 "finalità").

39.D. La **progettazione multidisciplinare**, oltre ad essere criterio di valutazione, è anche requisito indispensabile per la partecipazione al bando o il gruppo di progettazione può essere formato anche da un agronomo e ingegneri o architetti o geometri?

39.R. La progettazione multidisciplinare è un criterio di valutazione importante. Il gruppo di progettazione deve comprendere almeno un professionista dell'area agronomico-forestale ed esperti necessari per individuare le specie arboree per mettere a dimora un bosco urbano ponendo attenzione anche agli aspetti ecologici e naturalisti (vedi art. 4 comma 3 del DM MATTM n. 216 del 09.10.2020 e in particolare l'allegato 2).

40.D. Sono ammissibili le spese di **progettazione esecutiva** e direzione lavori derivanti da incarichi di tecnici specializzati esterni all'Amministrazione Comunale? E se sì in che percentuale?

40.R. Sì. Nel rispetto della normativa vigente.

41.D. A dimostrazione della piena proprietà e disponibilità del bene oggetto dell'intervento sarà sufficiente produrre copia autentica della delibera con allegato stralcio dell'inventario dei beni immobili demaniali e patrimoniali disponibili ed indisponibili del comune interessato? e nel caso di viale sarà sufficiente allegare la delibera di approvazione dello stradario comunale con la nomenclatura delle strade?

41.R. Sì, qualora la Delibera del Comune interessato faccia esplicito riferimento al DM MATTM n. 216 del 09.10.2020 evidenziando la proprietà e piena disponibilità del bene oggetto dell'intervento, indicando il riferimento all'area interessata dal progetto presente nel documento allegato alla delibera stessa, nonché manifestando la volontà di destinare l'area alle finalità del DM sopra citato.

42.D. Art. 2 del decreto attuativo: Presentazione dei progetti

al comma 6) si dice che ciascuna Città metropolitana potrà presentare fino ad un massimo di 5 progetti. Si chiede anche alla luce di quanto riportato nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero alla Domanda n. 10 e relativa risposta, se le 5 progettualità presentate entro la data di scadenza del presente Decreto (ovvero 11 marzo 2021) faranno tutte parte del possibile finanziamento relativo all'anno 2020, oppure se pur ammesse ma non finanziate le stesse rimarranno in graduatoria per l'anno 2021, oppure se per l'anno 2021 si dovranno o potranno proporre ulteriori proposte progettuali?

42.R. Le proposte progettuali presentate entro 11 marzo 2021 riguardano esclusivamente l'annualità 2020. Le proposte ammesse nella graduatoria ma non finanziate con l'annualità 2020 potranno essere ripresentate successivamente per l'annualità 2021 come progetto ex novo, qualora resti compatibile con la strategia complessiva e aggiornata della C.M.

43.D. Art. 4 del decreto attuativo: Modalità per la progettazione degli Interventi

Il comma 2) lettera ii) parla del quadro economico di ripartizione dei costi, comprensivo di spese tecniche oggetto di finanziamento e al comma 3) si parla di un gruppo di progettazione a composizione multidisciplinare vista la natura complessa e multifunzione degli interventi.

A tal proposito si chiede se il gruppo di progettazione possa essere costituito nell'ambito di un accordo di collaborazione tra diversi Enti pubblici, così come previsto dall'articolo 15 della L. 241/90?

Tale accordo di collaborazione potrà individuare Enti Pubblici che hanno interessi comuni rispetto al tema progettuale (per.es. parchi regionali ricadenti nel territorio di Città metropolitana, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, Politecnico in quanto titolare della ricerca ForestaMI) e che intendono costruire un accordo finalizzato a realizzare un interesse pubblico che risulta in linea con le finalità degli Enti coinvolti?

All'interno di tale accordo ogni soggetto avrà una reale suddivisione di compiti e responsabilità sia in fase di progettazione che di direzione lavori e si chiede inoltre se i movimenti finanziari tra i diversi soggetti potranno essere configurati come mero ristoro delle spese sostenute sia in fase di progettazione che di direzione lavori ed inseriti quindi nel quadro economico progettuale come spese tecniche?

43.R. I possibili accordi di terzi soggetti con la Città metropolitana sia in fase di progettazione che di realizzazione sono a discrezione di quest'ultima, purché avvengano nel rispetto della normativa vigente. Per ogni progetto proposto e approvato, in attuazione del DM MATTM n. 216 del 09.10.2020, si instaura un rapporto contrattuale bilaterale fra il Ministero e la Città metropolitana (quindi unico interlocutore dello stesso Ministero), la quale può concordare e quindi gestire rapporti pertinenti il progetto con altri eventuali soggetti terzi interessati, delle cui azioni comunque ne risponde la CM.

44.D. Visto l'art. 3 c.1 – Requisiti d'ammissione, si richiede di chiarire quale tipo di attestazione della disponibilità giuridica delle aree debba essere presentato unitamente al programma operativo di dettaglio.

In particolare:

- nel caso di soggetti privati che mettono a disposizione i propri terreni, si tratta di un documento di intenti firmato dal proprietario, a cui – in caso di finanziamento – verrà allegata, unitamente al progetto esecutivo, la convenzione firmata sia dal soggetto pubblico (Comune) che dal soggetto privato?

- Nel caso di soggetto pubblico che non progetta e realizza direttamente l'opera ma ne richiede l'attuazione alla Città Metropolitana, si tratta di una lettera di intenti firmata dal rappresentante legale dell'Ente a cui – in caso di finanziamento – verrà allegata, unitamente al progetto esecutivo, la delibera della Giunta Comunale che approva la messa a disposizione dei terreni per

l'attuazione del progetto di riforestazione (analogamente a quanto accade per il progetti finanziati dal P.S.R.)?

44.R. Sì, ad ambedue le ipotesi indicate.

45.D. Visto quanto riportato nella FAQ n. 10, si desume che sia prevista un'ulteriore scadenza per la presentazione di altri progetti per i finanziamenti del 2021. Dunque, la graduatoria iniziale verrà mantenuta valida e il finanziamento funzionerà mediante scorrimento?"

45.R. Sì, ci sarà un'ulteriore scadenza per l'annualità 2021 che verrà indicata con apposita nota ministeriale a tutte le Città metropolitane. I progetti non finanziati possano essere riproposti per la nuova graduatoria, purchè considerati ammissibili. (vedi anche risposta 42)

46.D. Art.7 c. 1: mentre per l'erogazione del 50% del finanziamento viene richiesto uno stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate, per quanto riguarda il 20% di anticipo viene richiesta genericamente la comunicazione di avvio dei lavori. Poiché è possibile, nei casi previsti dall'art. 8 c. 2, che il beneficiario chieda una proroga, è comunque possibile richiedere l'anticipo limitatamente ai progetti avviati?

46.R. Sì, è possibile; ogni progetto ha una propria gestione.

47.D. Criteri di valutazione 1, punto C, lettera a (richiesta di chiarimento della FAQ n° 30)

Poiché alcune Città Metropolitane hanno approvato all'interno dei loro Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) una rete ecologica di livello provinciale - R.E.P. (peraltro conforme ed attuativa a scala di dettaglio delle reti ecologiche previste nei rispettivi Piani Territoriali Regionali (P.T.R.) e Piani Paesaggistici Regionali (P.P.R.), se l'intervento di forestazione ricade all'interno dei perimetri della R.E.P. si ritiene che il criterio 1 punto C lettera a sia assolto anche in assenza di una specifica Rete Ecologica di livello locale inserita nel P.R.C.G. comunale poiché l'area in questione risulta comunque vincolata ai disposti delle Norme di Attuazione degli strumenti di pianificazione sovraordinati?

- criterio 3, punto C, quale certificazione deve essere prodotta per attestare il cambiamento di destinazione indicato?

- criterio 4, punto A, cosa s'intende per intervento coerente con la domanda di servizi ecosistemici?

47.R. (1° quesito) Sì, rientra nel criterio di valutazione 1 C a; (2° q.) Atto formale pubblico e/o privato appositamente emanato e/o sottoscritto, successivo al DM MATTM 216/2020, necessario per l'ammissibilità del progetto proposto; (3° q.) L'intervento di forestazione dovrà rispondere alle specifiche necessità di benefici ambientali e/o sociali dell'area in cui verrà realizzato, quali ad esempio, il miglioramento della qualità dell'aria, la protezione della biodiversità, l'offerta di spazi ricreativi e di socializzazione fruibili per gli abitanti.

48.D. Art. 4 comma 2 lett. m):

Appurato che per progetti della CM e di altri Enti pubblici, le modalità di affidamento di incarico per l'esternalizzazione di alcune attività, devono seguire il Codice dei contratti pubblici,

a. per i progetti presentati da soggetti privati alla CM, è il privato proponente stesso che incarica direttamente professionisti e ditte attuatrici per la progettazione, realizzazione e attività di gestione del progetto? Il MATTM prescrive particolari modalità di l'affidamento di incarichi da parte del privato proponente?

b. se il soggetto terzo che presenta il progetto è un Ente pubblico e le aree oggetto di forestazione risultano ricadenti in proprietà privata, con che modalità deve essere attuato l'affidamento degli incarichi?

Sono ovviamente fatti salvi gli obblighi per la CM di svolgere tutti i controlli necessari sulla realizzazione/gestione degli interventi (art. 8 del Decreto attuativo), nonché l'obbligo di rendicontare e di rapportarsi con il MATTM.

48.R. Vedi risposta al precedente punto n. 43

49.D. Dato atto che la CM rendiconta al MATTM anche per i soggetti terzi proponenti, che tipo di accordo/convenzione dovrà essere sottoscritto tra CM e soggetti terzi?

49.R. Vedi risposta al precedente punto n. 43.

50.D. Facendo seguito alla FAQ n. 28, nel caso venga richiesto il finanziamento del primo stralcio, che è di per sé un progetto che risponde alle richieste del DM ed è coerente con quanto previsto per la valutazione, è possibile richiedere anche il finanziamento del secondo stralcio, che costituisca anch'esso un progetto unitario?

Se sì, può essere richiesto per finanziamento previsto per l'anno 2020, o per l'anno 2021?

50.R. Parlando di stralci si ipotizza una articolazione temporale che deve risultare compatibile con la gestione. Verranno valutati come due progetti separati. Diverso è il caso di due aree che ospitano interventi diversi integrati in un unico progetto.

51.D. Visto quanto riportato nella FAQ n. 14, tenuto conto che il MATTM ha rapporto solo con le Città Metropolitane chiamate a presentare i progetti e dal momento che le Città metropolitane possono presentare anche progetti di soggetti terzi, è previsto che la Città metropolitana sottoscriva atti, quali convenzioni o accordi, per regolare i propri rapporti con il soggetto terzo proponente che affiderà le opere? In caso affermativo a quali disposizioni occorre attenersi?

51.R. Vedere risposta n. 43

52.D. Se la Città metropolitana presenta solo progetti di soggetti terzi, dal momento che comunque svolge il ruolo di coordinamento, di intermediazione tra il Ministero e i soggetti attuatori, di controllo dell'attuazione, nonché di intervento in caso di inadempimento da parte dei soggetti attuatori nei 7 anni di manutenzione dopo l'impianto, è possibile inserire nel quadro economico delle singole opere/interventi somme specifiche a disposizione delle Città Metropolitane per l'Assistenza tecnica ?

52.R. Sì, come somme a disposizione della stazione appaltante e sempre nel rispetto della normativa vigente.

53.D. Fino a quale data è possibile sottoporre eventuali altre domande per avere una risposta tramite la pubblicazione di altre FAQ sul sito ministeriale in tempo utile al bando ?

53.R. Le domande devono pervenire entro il giorno 19.02.2021.

54.D. La risposta n. 21 delle FAQ già pubblicate indica che il Collaudo finale ci sarà "Ad avvenuto, verificato e dimostrato successo della messa a dimora delle piante. Oltre ad un primo riscontro dopo un anno, si possono chiedere riscontri successivi (al terzo anno e al termine dei 7anni)". Quindi il Collaudo finale per il riconoscimento del 30% a saldo dei costi sostenuti per l'impianto avverrà dopo un anno dalla messa a dimora? E per i costi di manutenzione la rendicontazione avverrà al terzo e settimo anno e con quale modalità?

54.R. Sì, il collaudo finale dell'impianto avverrà dopo un anno dalla messa a dimora necessario per constatare la buona riuscita dell'impianto realizzato e per il relativo saldo. A saldo verranno riconosciuti anche i costi, indicati nel quadro economico, per la manutenzione da svolgersi nei 7 anni successivi all'impianto.

55.D. Il singolo progetto può prevedere diverse tipologie di piantagioni?

55.R. Sì, purchè si riconosca l'unitarietà del progetto in termini funzionali e strutturali. La valutazione del progetto sarà effettuata in modo unitario sia in termini funzionali che strutturali. Ogni tipologia va descritta, localizzata e quantizzata.

56.D. Poiché previsto dalla vigente normativa ed ammesse a finanziamento nei progetti europei, sono ammissibili a finanziamento le spese per accordi bonari con i conduttori agricoli di terreni interessati dai progetti di riforestazione? Ciò in quanto alcuni comuni coinvolti, per non gravare il proprio bilancio di oneri manutentivi, hanno in questi anni concesso in varie forme ad agricoltori locali l'utilizzo dei propri terreni marginali per fienagione o pascolo.

56.R. Nel caso di terreni di proprietà pubblica concessi ad agricoltori per fienagione o pascolo, sono ammesse spese per accordi bonari al fine di sospendere anticipatamente la concessione ed avviare i progetti di forestazione urbana. Nel caso le concessioni siano state stipulate dai Comuni nell'ambito di finanziamenti europei già in essere, si ritiene che sia opportuno scegliere altre aree per le iniziative di forestazione urbana, a meno che il finanziamento già ottenuto non contempli clausole di rescissione anticipata e restituzione, parziale o totale, del finanziamento ricevuto.

57.D. Nel Decreto si parla di piantagioni policicliche permanenti, quindi non eliminabili al termine del progetto. Nel caso si volessero introdurre queste piantagioni non sarà possibile adottare il vincolo forestale, ma verrà indicata un'altra destinazione d'uso dell'impianto dell'area. È corretto ed ammissibile?

57.R. Si è ammissibile qualora il proprietario del terreno interessato rinunci alla proprietà, o destini quest'ultimo ad area verde pubblica con relativo atto formale, a favore del Comune che accetta assumendo in carico i costi di gestione (da sottoscrivere unitamente ad altro eventuale soggetto terzo avente il ruolo di attuale gestore). Le piantagioni policicliche mantenute in attualità di coltura sono escluse dalla definizione di bosco e dal conseguente vincolo paesaggistico, usualmente definito "vincolo forestale", come definite dall'art 5 del D lgs 34 del 2018.

58.D. poiché si è in attesa di risposta ai quesiti espressi in data 14/1/2021 elementi necessari alla corretta prosecuzione delle progettazioni, e poiché il coinvolgimento dei comuni ha richiesto tempi considerevoli e, nel caso della Città Metropolitana di Torino, la progettazione diretta di circa il 70% dei progetti candidabili su richiesta degli stessi enti locali non in grado di provvedere direttamente ma comunque interessati a partecipare, emerge la necessità di richiedere, nonostante quanto espresso nella FAQ n° 2, una proroga dei termini di scadenza della presentazione delle candidature di 30 giorni per consentire il corretto completamento delle elaborazioni e collaborazioni territoriali in corso.

58.R. Viene confermata la impossibilità di proroga dei termini di scadenza della presentazione delle candidature. Resta aperta la possibilità di partecipare al bando 2021.

59.D. L'art. 4 comma 2, lett. h) dispone che "l'importo delle eventuali opere accessorie connesse al progetto di impianto non deve superare il 30% dell'importo complessivo dei lavori di impianto": l'"importo complessivo dei lavori di impianto" comprende solo i costi dei lavori iniziali di messa a dimora o sono compresi anche i costi relativi alla manutenzione settennale?

59.R. Anche i costi di manutenzione settennale.

60.D. Nella comunicazione del Direttore Generale della Direzione Generale del Patrimonio Naturalistico del 13/11/2020, nell'ultimo paragrafo si specifica che le Città Metropolitane sono

tenute a presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DM 9 ottobre 2020: c'è quindi un formato preimpostato che la Città metropolitana deve compilare e inviare via PEC in accompagnamento alle proposte di intervento?

60.R. No non sono previsti format particolari. Anche per questo è importante assicurare la necessaria chiarezza espositiva nella domanda ove occorre identificare tutti i progetti con i pertinenti allegati, da presentare con una relazione di sintesi generale.